

(N. 2967)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 3139)

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**
(CAMPILLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**
(DE GASPERI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(ZOLI)

col **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**
(PELLA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(FANFANI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(LA MALFA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia dei crediti dipendenti da forniture speciali a medio e a lungo termine, soggetti ai rischi speciali indicati nell'articolo 3, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.

Art. 2.

La garanzia è consentita verso pagamento di un premio in ragione d'anno nei limiti minimi e massimi fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione, ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 10.

Art. 3.

La garanzia può essere concessa per le perdite sofferte dal creditore italiano nel caso in cui non consegua il pagamento da parte del debitore in dipendenza di:

1° guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa o tumulto popolare;

2° evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3° moratoria generale disposta dal Paese o dai Paesi per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4° sospensione o revoca di commessa o di pagamento in dipendenza di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo del Paese a cui la commessa è destinata;

5° difficoltà di trasferimenti valutari che importino un eccezionale ritardo nel pagamento in lire a favore dell'esportatore italiano.

Art. 4.

La garanzia è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

I premi e le indennità sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art. 5.

Per ogni singolo rischio deve essere lasciata, in ogni caso, a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore complessivo del credito.

La quota complessiva di garanzia dello Stato non può superare il 75 per cento del valore del credito che dà origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate.

Art. 6.

Il sinistro è costituito dalla perdita totale o parziale del credito.

Il suo ammontare è liquidato con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

Art. 7.

Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come un'ulteriore perdita del 25 per cento.

Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

Nei casi di cui al n. 4 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'articolo 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data di versamento da parte del committente. In tal caso, il credito, per la parte assicurata o riassicurata, darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni, fino al limite dell'indennità corrisposta, è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia.

Art. 8.

I premi di assicurazione e riassicurazione riscossi per la gestione delle polizze garantite dallo Stato sono mensilmente versati, dedotti i fondi necessari per il funzionamento della gestione, in un conto speciale tenuto presso la Tesoreria centrale a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Le somme per il pagamento delle indennità e per le spese a queste relative sono prelevate dal suddetto conto. Al pagamento di indennità eccedenti le disponibilità del conto si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 14.

Art. 9.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

Art. 10.

Uno speciale Comitato dovrà procedere alla determinazione delle condizioni di assicurazione, comprese quelle concernenti la determinazione dei limiti entro i quali per ciascun Paese di destinazione potrà essere assunta l'assicurazione e la riassicurazione. Esso procederà anche alla liquidazione dei

sinistri ed eserciterà la vigilanza sulle operazioni inerenti alla garanzia statale di cui alla presente legge.

Il Comitato è composto da:

- 1 rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- 1 rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
- 1 rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
- 1 rappresentante del Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale degli affari generali;
- 1 rappresentante del Ministero dell'industria e commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;
- 1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi;
- 1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;
- 1 rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 1 rappresentante della Corte dei conti;
- 1 rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;
- 1 rappresentante dell'Istituto per il commercio estero;
- 1 rappresentante delle imprese private di assicurazione;
- 1 rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Con le stesse forme sono nominati il presidente ed il vicepresidente del Comitato.

Art. 11.

La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi normali del credito.

Art. 12.

Le deliberazioni del Comitato concernenti le questioni di massima relative alle determinazioni di cui al primo comma dell'articolo 10 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro. Esse possono essere eseguite trascorsi i 10 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.

Art. 13.

Prima che sia adempiuta la fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dalla concessione della garanzia statale possono essere ceduti o vincolati a favore del finanziatore che intervenga nell'operazione.

La cessione o il vincolo deve essere notificato all'assicuratore.

Art. 14.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-1953, 1953-54 e 1954-55 la garanzia da concedere in esecuzione della presente legge è fissata nel limite massimo di lire 10 miliardi.

Per gli esercizi finanziari successivi il limite massimo della garanzia di cui al 1° comma è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia massima di cui al 1° comma sarà provveduto ad un primo stanziamento di lire un miliardo nello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Alla spesa di cui al comma precedente si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1952-53.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

I premi percepiti dalle imprese private per l'assicurazione dei rischi di cui all'articolo 3, non coperti dalla garanzia statale, secondo la disposizione del secondo comma dell'articolo 5, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, stabilita dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive, purchè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Ministero della industria e commercio, sentito il Comitato di cui all'articolo 10.

Art. 16.

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.